



6894  
/ 11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona della dott.ssa Silvana Sica, ha emesso la seguente

ep. 9210

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai nn. 16881 e 17956 del ruolo generale Affari Contenziosi dell'anno 2006, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, vertente

TRA

A.A.

OPPONENTE

E

I.T. e R.C.

OPPONENTI

E

BANCA

OPPOSTA

CONCLUSIONI

10

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti si riportavano ai rispettivi atti.

### RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 22 settembre 2005, l'BANCA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante p.t., chiedeva di ingiungere a T.I. \_\_\_\_\_, C.R. \_\_\_\_\_, R.T. \_\_\_\_\_ e A.A. \_\_\_\_\_, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 183.513,85, oltre interessi, nella qualità di fideiussori della società I.I.M. SRL \_\_\_\_\_, debitrice dell'importo quale esposizione del conto corrente bancario e del conto anticipi.

In data 6 marzo 2006 il G.U. emetteva il richiesto provvedimento monitorio per l'importo suindicato.

Avverso tale decreto proponevano opposizione A.A. \_\_\_\_\_, T.I. \_\_\_\_\_ e C.R. \_\_\_\_\_, deducendo la decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria in quanto quest'ultima, pur essendo a conoscenza delle pessime condizioni economiche in cui versava la I.SRL \_\_\_\_\_, aveva continuato a concederle credito; che erano stati addebitati interessi con tassi in misura superiore a quella legale nonché la capitalizzazione trimestrale degli stessi.

Tanto premesso, chiedevano che venisse dichiarata la decadenza della fideiussione per avere l'istituto di credito concorso alla produzione del danno, dichiarata la nullità dell'ingiunzione per violazione dell'art. 50 D. Lgs. 385/93, nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, illegittimità dell'operato della banca relativamente all'applicazione del tasso interessi debitore e all'debito degli interessi sugli assegni con valuta corrispondente alla data di emissione anziché di avvenuto pagamento, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.

Va anzitutto disattesa l'eccezione di decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria per aver continuato a concedere credito alla I.SRL \_\_\_\_\_ nonostante le difficili condizioni economiche in quanto i fideiussori erano a conoscenza dell'esposizione del debitore principale, avendo sottoscritto il piano di rientro concordato con l'istituto bancario, come risulta dalla documentazione in atti.

Giova precisare in punto di diritto che le parti possono determinare, attraverso la deroga convenzionale a norme dispositive come quelle che formano la disciplina ordinaria della fideiussione, forme contrattuali atipiche di garanzia (c.d. contratto atipico di garanzia), la cui ammissibilità nel nostro ordinamento, in quanto espressione dell'autonomia negoziale delle parti, è sottoposta unicamente al giudizio di meritevolezza ex art. 1322 cod. civile.

In particolare, in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle



relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass., 26262/2007, Cass. 5044/2009).

Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione, eccezion fatta per la previsione di interessi usurari, non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto neanche l'anatocismo, così come si ricava dagli art. 1283 c.c. e 120 del d.lg. n. 385 del 1993.

Tanto premesso, deve rilevarsi che il contratto di fidejussione sottoscritto dagli opposenti, per le specifiche clausole apposte, deve qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia.

Orbene, il C.T.U. dott. M.R. [redacted], nella sua relazione elaborata secondo ineccepibili criteri tecnici, ha verificato che l'istituto bancario, nell'applicazione degli interessi, non ha superato i tassi soglia ex L. 108/96, per cui gli stessi non possono essere considerati usurari.

Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come sopra precisato, non costituisce previsione contraria a norme imperative, per cui non può essere eccepita dai fideiussori nell'ipotesi in esame.

Sulla base delle anzidette considerazioni l'opposizione deve essere rigettata.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna gli opposenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 200,00 per spese vive, oltre oneri per C.T.U., € 1.300,00 per diritti e € 1.500,00 per onorario difensivo, oltre rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge.

Napoli, 31 maggio 2011

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Sa. Maria Rosaria BONELLI



Il giudice